



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 11599/2015 R.G. controversie di lavoro promossa

da

, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Boffoli, per procura in calce al ricorso,

- opponente -

contro

, rappresentato e difeso dagli
per procura in calce al ricorso per
decreto ingiuntivo,

- opposto -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 4 luglio 2016.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 2 gennaio 2015, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di un importo a titolo di indennità mensile, indennità base mensile, ERG ed indennità di fascia di posizione, non percepite dall'odierna parte opposta nella busta paga di novembre 2014, oltre accessori e spese della procedura monitoria.



A sostegno della propria domanda, la società opponente rappresentava che detti emolumenti, previsti da accordi sindacali risalenti agli anni 2000 e 2008, non potevano più ritenersi dovuti, in virtù delle successive pattuizioni contenute nell'accordo sottoscritto il 27 giugno 2014 - neppure richiamato in sede monitoria - ai sensi del cui art. 2 "*ad integrazione della retribuzione prevista dal vigente CCNL di settore, ai lavoratori dipendenti da* ... " sarebbero state corrisposte due nuove voci retributive, ' ... ed ... ', essendo specificato, al punto 6), che "*Coloro che alla data odierna beneficiano di trattamenti riconosciuti esclusivamente a livello individuale, in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva matureranno il diritto al riconoscimento delle voci ... ed ... solo con decorrenza dal definitivo superamento di detti accordi individuali e dei corrispondenti trattamenti*".

Tanto premesso, la società concludeva per la mancata spettanza alla odierna parte opposta delle somme attribuitele in sede monitoria, in quanto le azionate voci retributive erano ormai superate dall'accordo del 27 giugno 2014, in assenza di opzione per la loro immediata attribuzione - con rinuncia al trattamento individuale in godimento - e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, insistendo per la spettanza delle somme già azionate nel ricorso monitorio, contestando il ricorso in opposizione e domandandone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

La controversia veniva istruita con l'acquisizione dei documenti tempestivamente prodotti da entrambe le parti.

Assegnato termine per il deposito di note scritte e udita l'odierna discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e nel verbale di udienza del 4 luglio 2016, la controversia è stata decisa.

Così ricostruito l'*iter* processuale, in via preliminare occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del *petitum* e della *causa petendi* introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto.

Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009).



Ancora in via preliminare, occorre dichiarare inammissibile, in quanto tardivamente prodotta solo con le note conclusive, la documentazione da ultimo allegata dalla parte opposta, trattandosi di atti di formazione antecedente che, anche ove resi necessari dalle difese della società, dovevano essere prodotti in giudizio sin dalla memoria di costituzione o, al più – quanto alle Disposizioni Gestionali nn. 140 e 141 del 29 settembre 2015 - all'udienza di comparizione.

Nel merito, osserva il Giudice che, nel caso di specie, come già fatto rilevare in numerose pronunce di questo Tribunale, allegate alle note conclusive di parte opponente, emesse in fattispecie analoghe, le cui motivazioni si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c., *“le voci oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto sono state oggetto di modifica da parte dell'accordo del 27.6.2014, in esito al quale cessò la erogazione in busta paga dei relativi emolumenti; accordo del quale la parte opponente sostiene, e la parte opposta nega, la legittimità. Oggetto del presente giudizio è quindi la liceità dell'accordo del 27.6.2014, e segnatamente della clausola 6) dello stesso, già oggetto di autonomo giudizio svoltosi tra le stesse parti dinanzi a questo stesso Tribunale, Giudice Dr.ssa Pacia, che ha respinto il ricorso dei dipendenti ritenendo legittima la clausola, come da sentenza allegata alle note autorizzate. Ne consegue che, ritenuta valida la nuova pattuizione con la sentenza già resa inter partes, il decreto ingiuntivo emesso sulla base delle precedenti pattuizioni collettive poi superate dall'accordo del 2014 deve essere revocato, in quanto avente ad oggetto un credito non più sussistente”* (cfr., tra le altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 4450/2016 del 9 maggio 2016, Tribunale di Roma, sentenza n. 4451/2016 del 9 maggio 2016, Tribunale di Roma, sentenza n. 4452/2016 del 9 maggio 2016, Tribunale di Roma, sentenza n. 4456/2016 del 9 maggio 2016, Tribunale di Roma, sentenza n. 5301/2016 del 27 maggio 2016, Tribunale di Roma, sentenza n. 5291/2016 del 27 maggio 2016 e, nello stesso senso, Tribunale di Roma, sentenza n. 5114/2016 del 24 maggio 2016).

Invero, con la sentenza n. 4375/2016, pronunciata a definizione del giudizio n. 7550/2016, promosso, tra gli altri, anche dall'odierna parte ricorrente, il Tribunale, con motivazione pubblicata il 30 giugno 2016 - avendo richiamato la giurisprudenza di legittimità in merito alla efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi aziendali (Cassazione n. 10353/2004, Cassazione n. 12722/2013, Cassazione n. 6044/2012, Cassazione n. 16089/2014) - ha ritenuto che *“l'accordo di secondo livello quindi può anche prevedere, nell'ottica di una impellente e generalizzata esigenza di contenimento dei costi, un riassetto complessivo della retribuzione aziendale in senso meno favorevole, che nel suo complesso sostituisce gli accordi aziendali precedenti ed ha efficacia erga omnes, con le precisazioni sopra richiamate, mentre non può sostituirsi a specifiche pattuizioni individuali che il singolo dipendente ha raggiunto con il datore di lavoro (come ad esempio l'accordo di lavoro in regime di tempo parziale)”*.



Tali considerazioni, del tutto condivisibili, comportano la legittimità delle modifiche alla retribuzione introdotte con l'accordo del 27 giugno 2014, in assenza, peraltro, di specificazione della avvenuta riduzione della retribuzione c.d. minima, alla quale sola si applica il principio di irriducibilità della retribuzione, invocato dall'odierna parte opposta.

Conseguentemente, l'importo attribuito all'odierna parte opposta con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non risulta più spettante, in quanto attribuito sulla scorta di pattuizioni collettive superate dall'accordo del 2014.

Consegue a tali considerazioni l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.

In considerazione della novità delle questioni trattate possono dichiararsi interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 32/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 2 gennaio 2015 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Roma, 4 luglio 2016.

Il Giudice
Laura Cerroni

